



WHISTLEBLOWING POLICY

Ser.Com.S.r.l.

Sommario

1. PREMESSA	3
2. SCOPO DELLA POLICY WB	4
3. DEFINIZIONI.....	5
4. CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE?.....	6
5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	7
5.1. Cosa può essere oggetto della Segnalazione.....	7
5.2. Cosa non può essere oggetto di Segnalazione.....	7
5.3. Contenuto della Segnalazione	7
6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE	8
6.1. Canale Interno	8
6.1.1. Posta raccomandata	8
6.1.2. Incontro diretto, su richiesta del Segnalante	8
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	9
7.1. Presa in carico.....	9
7.2. Attività istruttoria.....	9
7.3. Decisioni sulla Segnalazione.....	9
8. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO.....	11
8.1. Riservatezza.....	11
8.2. Divieto di ritorsioni e misure di sostegno e protezione.....	11
9. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY WB	13
10. SANZIONI.....	14

1. PREMESSA

Per Ser.Com. S.r.l. (“*Ser.Com.*” o la “*Società*”) i valori della trasparenza, della lealtà e della correttezza rivestono importanza fondamentale nella vita e nell’organizzazione aziendale; tali principi devono essere condivisi dai collaboratori e dai partners.

Proprio al fine di dare concreta attuazione e preservare tali valori, la Società ha redatto la presente policy, in ossequio alle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

Nell’ambito della compliance aziendale, si rammenta che Ser.Com. ha altresì adottato il sistema e l’organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”. A tal proposito, la Società si è dotata di un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo “231” e di un Organismo di Vigilanza. La normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è strettamente correlata alla normativa Whistleblowing, come verrà di seguito meglio illustrato.

Ser.Com. incoraggia i propri collaboratori e tutte le parti interessate a segnalare presunte irregolarità, omissioni o violazioni, ai sensi della normativa e come meglio precisato nella presente policy.

2. SCOPO DELLA POLICY WB

La Policy WB ha lo scopo di dare attuazione, all'interno della Società, alla normativa Whistleblowing, fornendo precise indicazioni in merito a chi può effettuare una segnalazione, al suo contenuto, alla sua gestione ed ai possibili esiti.

La Policy WB ha l'obiettivo di prevenire il verificarsi di violazioni, omissioni o irregolarità, nonché di contribuire a promuovere una cultura aziendale fondata su fiducia, trasparenza e comunicazione ed è volta a rimuovere tutti quei fattori che possano ostacolare o disincentivare la segnalazione di comportamenti scorretti e non in linea con i valori di Ser.Com., il tutto anche nell'ottica del rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente policy (“*Policy WB*”) le seguenti definizioni con lettera iniziale maiuscola assumeranno il seguente significato:

- *Canale Interno*: canale di segnalazione interno alla Società e dalla medesima gestito;
- *Decreto WB*: D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- *Decreto 231*: D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- *Direttiva (UE) 2019/1937*: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’UE e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- *Facilitatore*: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione operando all’interno del medesimo contesto lavorativo;
- *Gestore*: soggetto incaricato dalla Società ai fini della ricezione e della gestione della Segnalazione;
- *Odv*: Organismo di Vigilanza della Società ai sensi del Decreto 231;
- *Segnalante*: persona fisica che effettua una Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni rilevanti ai sensi del Decreto WB acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- *Segnalazione*: comunicazione, scritta o orale con le modalità previste dalla Policy WB, delle informazioni sulle violazioni rilevanti ai sensi del Decreto WB

4. CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE?

I soggetti legittimati ad effettuare una Segnalazione sono:

- dipendenti, collaboratori, volontari o tirocinanti retribuiti o non retribuiti
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti e consulenti
- lavoratori o collaboratori di un fornitore
- azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza esercitate anche di fatto
- candidati
- lavoratori in prova
- ex lavoratori (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro)

il tutto con riferimento a violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione sia in forma anonima sia esplicitando la propria identità. Si ricorda che, in ogni caso, in merito a Segnalazione e Segnalante verranno garantite la massima riservatezza e privacy.

5. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

5.1. Cosa può essere oggetto della Segnalazione

Possono essere oggetto di Segnalazione comportamenti, atti o omissioni che ledono l'integrità della Società di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del Decreto WB.

5.2. Cosa non può essere oggetto di Segnalazione

Non possono formare oggetto della Segnalazione e non vengono disciplinate dalla presente Policy WB:

- segnalazioni che non rivestano profili di rilevanza inerenti i reati 231;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

Tali situazioni e segnalazioni possono essere indirizzate ad altri canali già esistenti quali l'ufficio, al numero 0523.613362.

5.3. Contenuto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono:

- essere effettuate in buona fede;
- essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- contenere in maniera chiara: (i) tempo e luogo del fatto oggetto di Segnalazione (ii) descrizione dell'oggetto della Segnalazione (iii) elementi di identificazione del soggetto che ha posto in essere la presunta violazione; se possibile, è opportuno indicare soggetti in grado di riferire sui fatti e documentazione a supporto della Segnalazione;

Segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati alla Segnalazione, non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente.

6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

6.1. Canale Interno

Le Segnalazioni possono essere effettuate, in forma identificata o anonima, attraverso i seguenti canali interni. Si precisa che, in ossequio alla normativa Whistleblowing ed alla normativa 231, il gestore delle segnalazioni è individuato nella persona dell'OdV, Avv. Marco Pasquino.

6.1.1. Posta raccomandata

Il Segnalante può effettuare una segnalazione inviando una lettera raccomandata all'attenzione dell'Avv. Marco Pasquino, OdV della Società Ser.Com S.r.l. Corso Magenta 85, 20123 Milano

6.1.2. Incontro diretto, su richiesta del Segnalante

Se richiesto dal Segnalante, le Segnalazioni possono essere effettuate tramite incontro diretto con il Gestore fissato entro un termine ragionevole al fine di rendere la propria segnalazione in modo orale.

Qualora un soggetto diverso dal Gestore dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (es. colleghi, collaboratori), ha l'obbligo di trasmetterla con immediatezza, e comunque entro sette giorni, e in via esclusiva con le modalità esposte nella Policy WB, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante, non trattenendo copia della Segnalazione ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di indagine/approfondimento.

Qualora la segnalazione pervenga all'OdV attraverso altri canali rispetto a quelli sopra evidenziati (gli unici a soddisfare i requisiti della normativa) quali ad esempio la mail dedicata dell'OdV ser.com@odv231.cloud, accessibile al solo OdV ed esterna al server aziendale, il Segnalante e l'OdV concorderanno idonee modalità per ricondurre la Segnalazione alle disposizioni della presente Policy.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della Policy WB ed è passibile di provvedimenti disciplinari.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

7.1. Presa in carico

A prescindere dal Canale Interno utilizzato, le Segnalazioni sono prese in carico dal Gestore che ne valuta innanzitutto la rilevanza e procedibilità ai fini del Decreto WB e del Decreto 231.

Egli cura la comunicazione con il Segnalante:

- rilasciando al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante e richiedendo, se necessario, integrazioni;
- fornendo riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (tale riscontro può essere anche interlocutorio);
- dando diligente seguito alle Segnalazioni ricevute

7.2. Attività istruttoria

Il Gestore esamina i fatti riferiti nella Segnalazione, avvia e svolge un'istruttoria al fine di accertare i fatti oggetto di segnalazione, ricorrendo ai mezzi ritenuti più opportuni (es. convocazione del Segnalante e di persone informate, ricorso a consulenti esterni, coinvolgimento di funzioni interne...).

Il Gestore può avvalersi della collaborazione con le funzioni aziendali per il miglior espletamento degli accertamenti, a meno che il Segnalante evidenzi espressamente la necessità di non coinvolgere una Direzione o un dipendente o collaboratore o amministratore della società dagli accertamenti. Il Gestore archivia le Segnalazioni non rilevanti ai sensi del Decreto WB e del Decreto 231 inoltrando le stesse alle altre Direzioni/Funzioni aziendali competenti.

7.3. Decisioni sulla Segnalazione

Al termine dell'attività istruttoria, il Gestore raggiunge una decisione che può consistere principalmente in:

- archiviazione;
- raccomandazioni di azioni correttive al Responsabile della Direzione coinvolta;
- proposte di provvedimenti disciplinari all'Ufficio Risorse Umane;
- informazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che a sua volta svolgerà tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione per l'adozione dei provvedimenti ed eventualmente delle opportune azioni di denuncia all'Autorità giudiziaria.

Il Gestore archivia le Segnalazioni:

- improcedibili;
- infondate o in malafede;
- di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alle stesse;

- relative a fatti già noti e oggetto di opportune azioni di valutazione e disciplinari previste dalla presente procedura e dalle normative e disposizioni esterne di riferimento.

Il Gestore dà notizia delle decisioni assunte:

- al Segnalante quando non anonimo o quando, sebbene anonimo, sia stato stabilito un canale di riscontro che possa garantire la riservatezza del Segnalante stesso;
- al Responsabile della direzione coinvolta;
- all'Ufficio Risorse Umane nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei collaboratori della Società;
- al Responsabile della Direzione che gestisce il relativo rapporto contrattuale

In caso di segnalazioni manifestamente infondate o presentate in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società o comunque vessatorie nei confronti di dipendenti della Società, il Gestore interessa il Consiglio di Amministrazione e l'ufficio Risorse Umane per i necessari provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

8. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

8.1. Riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o gestire le Segnalazioni.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell'autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a garantirne la massima riservatezza. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore della violazione.

Si precisa poi che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria;
- l'identità del Segnalante non può essere rivelata neanche nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalla Segnalazione, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ultimo caso, al Segnalante verranno comunicate per iscritto le ragioni della rivelazione dei dati riservati; analoga comunicazione verrà fornita al Segnalante qualora la rivelazione della sua identità e le informazioni da cui la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, risulti indispensabile anche ai fini della difesa di qualsiasi persona coinvolta.

8.2. Divieto di ritorsioni e misure di sostegno e protezione

I Segnalanti ovvero i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Segnalante, il Divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo, non possono subire alcuna ritorsione. Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dalla legge, la protezione prevista in caso di ritorsioni non è applicabile in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado

nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Qualora dette responsabilità siano accertate, al Segnalante e denunciante verrà applicata una sanzione disciplinare.

9. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY WB

La presente Policy WB è efficace dalla data della sua adozione ed è pubblicata sul sito aziendale www.sercom.com.

Il Consiglio di Amministrazione della Società verifica che il sistema di gestione delle Segnalazioni sia conforme alle norme di legge e ne cura l'eventuale aggiornamento.

La presente Policy WB forma altresì parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto 231, ed aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione.

10. SANZIONI

La violazione della Policy WB nell'ambito del rapporto di lavoro può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, la richiesta di risarcimento danni, nonché eventualmente incidere sulla continuazione del rapporto di lavoro medesimo.

L'osservanza della Policy WB costituisce in generale un'obbligazione contrattuale in capo ad ogni soggetto che intrattiene rapporti contrattuali con la Società. Eventuali violazioni potranno pertanto costituire inadempimento contrattuale, determinando le applicabili conseguenze in tema di risoluzione e risarcimento danni.

Ser.Com s.r.l.

Via L. Braibanti n. 15
29122 Piacenza (PC)
P.IVA 01209030334



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Segnalanti nell'ambito della procedura di whistleblowing.

Ser.Com s.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Altresì, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: Dati comuni ed eventuali dati particolari trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni whistleblowing.. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

- Attività di compliance in ambito D.Lgs 24/2023;
- Ricezione, analisi e gestione della segnalazione, nonché per l'accertamento dei fatti oggetto della stessa e adozione dei conseguenti provvedimenti, in adempimento delle previsioni di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

- rivelazione della sua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (comma 2 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023) o nell'ambito del procedimento, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 5 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023).

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- Trattamento in forma orale;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato e formato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- Gestore delle segnalazioni, ossia il soggetto/i deputato/i alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni, nominato in conformità all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 24/2023;
- OdV - Organismo di Vigilanza.

Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- Autorità Giudiziaria;
- Comunicazione ad enti obbligatori per legge relativi alla normativa di whistleblowing secondo il D.Lgs 24/2023;
- Enti preposti alle investigazioni.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito in un arco di tempo non superiore all'espletamento degli obblighi di legge e per la tutela nel contenzioso.

Titolare: i Titolari del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, sono Ser.Com s.r.l. (Via L. Braibanti n. 15 , 29122 Piacenza (PC), P. IVA 01209030334) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. contattabile all'indirizzo info@sercom.com

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ser.Com s.r.l.

Via L. Braibanti n. 15
29122 Piacenza (PC)
P.IVA 01209030334



Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : Luogo :

Nome, Cognome:

Presta il tuo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ NO rivelazione della sua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (comma 2 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023) o nell'ambito del procedimento, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 5 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023).

L'interessato: